



Il Presidente

[omissis]

[omissis]

RISERVATA

Fasc. Anac n. UVMACT/omissis/2021

Oggetto: Vigilanza sull'applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria in relazione al coinvolgimento nel procedimento penale [omissis] di un dipendete [omissis]

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 3 maggio 2022, ha deliberato di inoltrare al [omissis] la presente raccomandazione, ai sensi dell'art. 11, co. 1 lett. b) del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione", al fine di supportare l'Amministrazione nell'adozione di misure di prevenzione del rischio di corruzione, con particolare riferimento alla misura della rotazione straordinaria.

Alla luce delle risultanze istruttorie del procedimento di vigilanza evidenziato, l'Autorità ritiene necessario formulare dei rilievi in ordine alle motivazioni portate a sostegno della scelta, adottata da parte di codesta Amministrazione, di non applicare l'istituto della rotazione straordinaria nei confronti del dirigente verso il quale è in corso l'azione penale per il reato di turbativa d'asta.

Nello specifico, in relazione alle considerazioni espresse [omissis], in base alle quali non sarebbe "necessario" adottare la rotazione straordinaria, "non essendo il fatto contestato commesso nell'esercizio delle funzioni di Responsabile di Area dell'Ente, non essendo altresì intervenuta attualmente nemmeno una condanna di primo grado", si osserva quanto segue.

Con le "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l quater, del d.lgs. 165 del 2001", l'Autorità ha evidenziato che, in aderenza con la fondamentale finalità dell'istituto, la rotazione straordinaria trova applicazione anche per fatti compiuti in altra amministrazione¹.

In relazione alla fase del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve valutare l'applicazione della rotazione straordinaria, l'art. 16, comma 1, lett. l *quater*, del d.lgs. 165/01, indica espressamente il momento di "avvio di procedimenti penali o disciplinari per con[dotte di natura corruttiva" che, come chiarito dall'Autorità nella citata delibera², non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. Si evidenzia, pertanto, che l'istituto della rotazione straordinaria deve

¹ § 3.3. lett. B "Connessione con l'ufficio attualmente ricoperto"

² § 3.4.



essere applicato non appena l'amministrazione viene a conoscenza dell'avvio del procedimento penale.

A fortiori, si osserva che le motivazioni addotte dall'Amministrazione alla mancata applicazione della rotazione nei confronti del dipendente indagato risultano altresì carenti sotto il profilo dell'opportunità tenuto conto dell'ipotesi di reato di turbata libertà degli incanti ascritta al dipendente e del ruolo di responsabile del Settore Opere Pubbliche, Protezione civile e Usi Civici ricoperto dallo stesso dipendente presso codesta Amministrazione.

Pertanto, i presenti rilievi si trasmettono al [omissis] per le sue valutazioni di competenza.

Si rappresenta che nel caso l'Amministrazione si determini a non provvedere alla rotazione degli incarichi occorrerà che il PTPCT 2022-2024 preveda ulteriori ed efficaci misure di controllo e di prevenzione del rischio di corruzione soprattutto nell'area appalti. Si fa riferimento a misure che prevedono la condivisione o l'attribuire a più soggetti di compiti o fasi di un unico procedimento, per le quale si rinvia alla normativa di settore e in particolare ai PNA emanati da questa Autorità.

Si invita altresì l'Amministrazione a prevedere nell'ambito del proprio sistema di prevenzione della corruzione della corruzione, in corso di adozione per il triennio 2022-2024, il dovere in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali di segnalarne immediatamente all'amministrazione l'avvio.

L'Autorità verificherà l'adeguamento da parte di codesta Amministrazione alle indicazioni di cui sopra, con specifica attività di monitoraggio.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 10 maggio 2022